



Scheda Paese Arabia Saudita

NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO DELL'ARABIA SAUDITA

L'Arabia Saudita è caratterizzata da un sistema giuridico con forte connotazione religiosa. L'impianto normativo è infatti fondato sulla *Shari'a* (Legge Coranica) e sulle *Sunnah* (tradizioni) del profeta islamico Muhammad. Al vertice del sistema legale è il Re, che funge da ultima Corte d'Appello ed è l'unico a poter concedere la grazia.

Oggi l'ordinamento giudiziario saudita è composto da tre parti principali:

1. Tribunali di Primo Grado, i quali decidono la maggioranza delle controversie saudite. Contro le decisioni di questi ultimi è possibile il ricorso in Corte di Cassazione, e successivamente, all'Alta Corte della Shari'ah;
2. Il *Board of Grievances* che giudica le dispute riguardanti l'inosservanza dei regolamenti amministrativi e quelle che coinvolgono il Governo;
3. La terza parte del sistema giudiziario saudita è composta da varie commissioni all'interno dei ministeri del governo che si occupano di specifiche controversie (es. diritto del lavoro).

In caso di mancato pagamento l'ordinamento dell'Arabia Saudita mette a disposizione **n. 5 procedure di recupero giudiziale**:

1. procedimento cautelare
2. procedimento esecutivo di titoli
3. procedimento sommario di ingiunzione
4. procedimento ordinario
5. procedure concorsuali

1. **PROCEDIMENTO CAUTELARE**

Consente al creditore di instaurare un giudizio sommario (più breve e rapido rispetto al giudizio ordinario) per ottenere una tutela rapida ed efficace delle proprie ragioni creditorie. Il principale procedimento cautelare è il Sequestro conservativo.

2. **PROCEDIMENTO ESECUTIVO DI PROVVEDIMENTI STRAGIUDIZIALI**

Consente al creditore di ottenere un accertamento sommario del proprio credito o l'immediato avvio della procedura esecutiva nel caso di titoli di credito.

Al recupero del credito sulla base di titoli (es. assegni, *promissory note/bill of exchange*, sentenze), si procede mediante il Tribunale dell'Esecuzione (*Enforcement Court*). A differenza dei tribunali ordinari, Il giudice dell'esecuzione emette direttamente un ordine, *inaudita altera parte*, contro il debitore di pagare entro 21 giorni dalla data di deposito del ricorso. Il giudizio esecutivo è molto veloce e la mancata comparizione del debitore o il rifiuto dello stesso di pagare potrebbero comportare:

- il sequestro del certificato di registrazione commerciale del debitore (CR) e interruzione delle operazioni commerciali del debitore;
- l'emissione di un mandato di arresto nei confronti del direttore generale dell'impresa convenuta;
- il congelamento di conti bancari;
- un ordine restrittivo della libertà di viaggiare;
- sequestro di beni mobili e altri beni immobili;
- un ordine di liquidare la società per recuperare l'importo richiesto.

La durata media di un procedimento esecutivo è compresa tra 8 e 12 settimane.

3. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

Consente al creditore in possesso di un credito certo liquido ed esigibile, di ottenere un accertamento sommario del proprio credito. Il Tribunale competente a seguito della domanda emette un'ordinanza di pagamento avverso il debitore dopo aver richiesto allo stesso il pagamento entro almeno 5 giorni. L'ordine di pagamento deve essere emesso in base a una richiesta presentata dal creditore o dal suo avvocato.

4. PROCEDIMENTO ORDINARIO

Si attiva al fine di accertare il proprio credito in giudizio (con tempi più lunghi rispetto ai procedimenti sommari) e ottenere un provvedimento (sentenza esecutiva) che permetta di procedere con l'esecuzione in danno del debitore. Il procedimento ordinario può essere intrapreso anche a seguito del rifiuto dell'ordine di pagamento ottenuto a seguito del procedimento sommario. Di solito, la prima udienza è programmata nelle successive 4-6 settimane. La sentenza è appellabile da entrambe le parti entro 30 giorni dall'emissione. La durata media di una procedura ordinaria può richiedere fino a 12 mesi o più a seconda della complessità del caso. La prescrizione per le cause di natura commerciale è di 15 anni.

5. PROCEDURE CONCURSUALI

L'Arabia Saudita ha recentemente adottato una moderna legge fallimentare (febbraio/18) in virtù di un regio decreto n. M / 50 del 28/05 / 1439H (corrispondente al 14/02/2018G) (il "BL") entrata in vigore ad ottobre 2018. Il BL sostituisce il precedente quadro normativo sulle procedure concorsuali che era stato incorporato nella legge commerciale e nella legge sulla liquidazione dei regolamenti sui fallimenti.

Le principali procedure concorsuali sono:

- **Preventive Composition:** è una procedura che mira a facilitare il salvataggio di un'impresa aiutando un debitore a raggiungere un accordo con i suoi creditori. L'accordo deve essere raggiunto entro tre anni dall'ammissione del tribunale, ma può essere prorogato di altri tre anni con l'approvazione del creditore.
- **Financial reorganization/restructuring:** tramite un accordo volontario tra debitore e creditori, sottoposto al controllo del Tribunale, mira al salvataggio delle imprese. Su impulso esclusivo del debitore in difficoltà finanziarie.
- **Insolvency with restructuring:** i debiti della società sono ristrutturati con l'approvazione dei creditori e la supervisione dei tribunali. La durata della procedura varia dai 5 a 8 anni.
- **Insolvency and liquidation:** si ricorre a tale procedura nel caso in cui le precedenti sopradescritte non siano appropriate, non approvate o risolte.

Lo scopo del procedimento di insolvenza è di pagare tutti i creditori con la stessa quota liquidando le attività di una società debitrice o distribuendo il ricavato derivante dalla liquidazione a seguito della dichiarazione di fallimento.

L'insinuazione al passivo del fallimento da parte del creditore è soggetta a determinate condizioni:

- Il debito deve essere certo liquido ed esigibile;
- Il valore del debito o il totale dei debiti dei creditori non devono essere inferiori al valore determinato dal Comitato;
- Il debito deve essere dovuto sulla base di una nota di esecuzione o di qualsiasi altra nota, a condizione che i creditori debbano dimostrare di aver chiesto al debitore di adempiere tale importo entro 28 giorni prima di presentare la richiesta di liquidazione ai tribunali competenti.